

**Delibera Consob n. 18298 del 27 luglio 2012**

**Proroga delle misure restrittive in materia di vendite allo scoperto su titoli azionari del comparto finanziario**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTA la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob, per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari;

VISTA la Delibera n. 17993 dell'11 novembre 2011, con la quale la Consob, per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha prorogato gli effetti della citata delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 ed ha introdotto il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine;

VISTA la Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012, con la quale la Consob, per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto temporaneamente il divieto di effettuare vendite su titoli azionari del comparto finanziario in assenza della proprietà e della disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine;

CONSIDERATO il perdurare delle condizioni di incertezza dei mercati che hanno giustificato l'adozione delle misure contenute nelle delibere sopra citate;

RITENUTO quindi che, per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, sia necessario e indifferibile prorogare le misure restrittive in materia di vendite su titoli azionari del comparto finanziario non assistite della proprietà e dalla disponibilità dei titoli medesimi;

RITENUTA la necessità di precisare l'ambito delle esenzioni accordate all'attività di supporto agli scambi e di introdurre, allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza, obblighi di comunicazione alla Consob a carico dei soggetti che beneficiano di tale esenzione;

DELIBERA:

1. Il termine di efficacia della Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012 è prorogato fino alle ore 18.00 del 14 settembre 2012.

2. Il comma 4 della Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012, il comma 4 della Delibera n. 17993 dell'11 novembre 2011 e il comma 3 della Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 sono sostituiti dal seguente: "Le presenti disposizioni non si applicano all'attività di supporto agli scambi (market making) posta in essere dagli aderenti ai mercati italiani sui mercati medesimi o al di fuori di essi. I predetti soggetti, impregiudicata ogni verifica circa la sussistenza dei relativi requisiti, notificano senza indugio alla Consob, secondo le modalità da essa indicate sul proprio sito internet, la volontà di avvalersi di tale esenzione, con indicazione del relativo ambito di attività. Essi comunicano altresì alla Consob ogni rilevante modifica dell'ambito di attività relativamente al quale essi intendono avvalersi dell'esenzione".

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob.

Milano, 27 luglio 2012

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas